

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 936-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SCALBA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973
(V. Stampato n. 1136)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro dell'Interno

e col Ministro delle Finanze

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1973*

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la
protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra
il 6 maggio 1969**

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Con la convenzione europea 6 maggio 1969, stipulata sotto l'egida del Consiglio d'Europa, si tende a dare una disciplina comune su base europea alla protezione del patrimonio archeologico, e favorirne lo studio e la conoscenza.

La norma più importante, contenuta nell'articolo 5, contempla l'obbligo per gli Stati di fare tutto il necessario per portare a conoscenza delle autorità competenti dello Stato di origine ogni offerta di sospetta provenienza da scavi clandestini o da sottrazione da scavi ufficiali, unitamente a tutte le necessarie precisazioni al riguardo.

Altra norma di pari importanza è quella dell'articolo 6: l'obbligo per gli Stati di adot-

tare misure adeguate onde evitare l'acquisto da parte di musei pubblici o privati di pezzi archeologici di sospetta provenienza.

La convenzione interessa in particolare il nostro Paese, per la ricchezza del patrimonio archeologico e per l'ampiezza, assunta in questi ultimi anni, del fenomeno degli scavi clandestini e del commercio abusivo.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati, e in conformità al mandato conferito dalla Commissione affari esteri nella seduta del 22 marzo, il vostro relatore si onora di chiedere l'approvazione anche da parte del Senato.

SCELBA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 della Convenzione stessa.